

CONTO CONSUNTIVO 2018

Tale riduzione è stata versata nel capitolo di entrata 3492 Capo X del bilancio dello Stato, con mandato n. 981 del 29 marzo 2018.

- **Riduzione dell'80% delle spese relative alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** (art. 6, comma 8, D.L. 78/2010⁸) **e riduzione del 50% delle spese relative alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** (art. 61, comma 5, legge 133 del 6 agosto 2008⁹)

Anche per il 2018 la disposizione normativa prevede la riduzione dell'80%, rispetto alla spesa del 2009 delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 D.L. 78/2010).

La limitazione non si applica alle spese per convegni organizzati dagli enti di ricerca e dalle università, nell'ambito dell'attività istituzionale. Per consentire una corretta applicazione della disposizione in esame permane l'articolazione dei capitoli del bilancio dell'Istituto impostata nel 2009: nel capitolo 2.20.10 "Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere" affluiscono le spese connesse a convegni, mostre e fiere soggette a vincoli normativi, mentre le spese per l'organizzazione di congressi e convegni rientranti nell'attività istituzionale, tra le quali quelle per la conferenza nazionale di statistica, sono state inserite nel capitolo 2.20.11 "Conferenza nazionale di statistica e organizzazione di convegni da parte dell'Istituto".

La seguente tabella indica le voci di bilancio soggette a vincolo, la spesa per il 2009, gli stanziamenti definitivi 2018, modulati secondo la normativa e le spese effettive sostenute:

⁸ A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

⁹ A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

CONTO CONSUNTIVO 2018

Tabella 32 – Determinazione della riduzione delle spese di rappresentanza, pubblicità istituzionale, promozionali e partecipazioni a convegni e mostre. Valori in euro.

Voce di spesa	Spesa 2009	Stanziamento 2018	Spesa 2018
Spese di rappresentanza (4.1.30.23)	866	5.095	1.467
Pubblicità istituzionale (12.1.30.31)	71.160	11.100	0
Iniziative promozionali per la cultura statistica	0	0	0
Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre fiere (12.2.20.10)	38.952	6.000	
Totale spese	110.978	22.195	1.467
RIDUZIONE COMPLESSIVA (80% DELLA SPESA 2009)	88.782		

Anche in questo caso le minori spese pari ad **€ 88.782** sono state riversate al capo X, capitolo 3334 di entrata del bilancio dello Stato, con mandato n. 3612 del 22 novembre 2018.

Permane, inoltre, l'obbligo del versamento all'erario delle economie derivanti dalla riduzione del 50% delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto alla spesa del 2007 (art. 61, comma 5 legge 133/2008). La relativa riduzione pari ad **€ 119.450** (a fronte di una spesa 2007 pari ad **€ 238.900**) è stata versata con mandato n. 981 del 29 marzo 2018 al capo X, capitolo 3492 di entrata del bilancio dello Stato.

- **Riduzione del 50% delle spese per missioni** (art. 6, comma 12, D.L. 78/2010¹⁰)

La normativa citata prevede la riduzione del 50% della spesa relativa a missioni in Italia e all'estero, rispetto alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono escluse tutte le spese relative a missioni legate ad accordi internazionali e comunitari. Tale limite può essere superato solo in casi eccezionali, a seguito di approvazione dell'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo e di revisione dell'ente. Il risparmio pari ad **€ 571.000** è stato versato al capo X del capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3334, con mandato n. 3613 del 22 novembre 2018.

Gli stanziamenti definitivi per il 2018 risultano pari ad **€ 583.800**, superiori rispetto agli stanziamenti finali del 2011, determinati tenendo conto delle funzioni acquisite dall'Istat a

¹⁰ A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

CONTO CONSUNTIVO 2018

seguito della soppressione dell'ISAE (art. 7, comma 18 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010). Tale incremento deriva dall'applicazione di quanto stabilito dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 4 dell'art. 50 dispone che gli enti e gli organismi, dotati di autonomia finanziaria, compresi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, *"possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato"*.

Tabella 33 – Determinazione della riduzione delle spese di missione. Valori in euro.

Spese di missione	Spesa 2009	Stanziamento 2011	Incremento ex Isae	Stanziamento iniziale 2018	Stanziamento definitivo	Spesa 2018
Indennità e rimborso al personale per missioni in Italia e all'estero a carico del bilancio dell'Istat (capitolo 1.20.70, articoli 10 e 12)	1.142.000	571.000	12.800	583.800	583.800	577.156
RIDUZIONE COMPLESSIVA (50% DELLA SPESA 2009)		571.000				

- **Riduzione del 50% delle spese per formazione (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010¹¹)**

La normativa dispone, anche per il 2018, la limitazione per le spese di formazione del personale. Tali spese non possono essere superiori al 50% della spesa 2009 e gli enti dovranno svolgere l'attività di formazione, non specialistica, rivolgendosi prioritariamente alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

A seguito della richiesta da parte dell'ufficio competente, è stato istituito nel 2014, il capitolo 1.20.12 "Formazione obbligatoria" per le spese di formazione derivanti da obblighi di legge. Tale esigenza deriva dai numerosi obblighi in materia di formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui si aggiungono altri obblighi normativi in altre materie.

¹¹ A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

CONTO CONSUNTIVO 2018

Le spese relative a tale tipologia di formazione, sulla base di numerose interpretazioni dell'art. 6, comma 13 del DL 78/2010, della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 116/2011/PAR e della circolare n. 33/2011, non rientrano tra le spese soggette ai limiti di legge.

Per tale motivo si è ricalcolato il totale delle spese di formazione sostenute nel 2009, estrapolando quelle relative alla formazione c.d. obbligatoria che ammontano ad € 29.303 e rideterminando in tal modo, il limite massimo dello stanziamento e il relativo versamento allo Stato.

Di conseguenza la spesa dell'Istituto per tali spese nel 2009 è stata pari ad € 277.161 e il nuovo importo della riduzione del 50% rispetto alla spesa 2009, pari ad € 138.580, è stata versata all'erario (articolo 6, comma 21, D.L. 78/2010 già indicato in precedenza), con mandato n. 3614 del 22 novembre 2018.

La seguente tabella indica le voci di bilancio soggette a vincolo, la spesa per il 2009, gli stanziamenti definitivi del 2018, modulati secondo quanto previsto dalla normativa e le spese effettive sostenute nel 2018 anche tenendo conto delle funzioni acquisite dall'Istat a seguito della soppressione dell'ISAE (art. 7, comma 18 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010).

Tabella 34 – Determinazione della riduzione delle spese di formazione. Valori in euro.

Capitoli	Spesa 2009	Stanziamenti formazione Istat	Incremento ex Isae	Stanziamento iniziale 2018	Stanziamento definitivo 2018	Spesa 2018
Formazione ed aggiornamento del personale (1.20.11)	290.568	138.580	18.500	157.080	157.080	71.874
Formazione enti Sistan (1.30.21)	15.896	-	-	-	-	-
Totale	306.464	138.580	18.500	157.080	157.080	71.874

- **Limite spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali** (art. 8, comma 1, D.L. 78/2010¹² e art. 2 commi 618 e seguenti legge 244 del 24/12/2007¹³)

¹² Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

CONTO CONSUNTIVO 2018

Sulla base di queste disposizioni le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono superare il 2% del valore dell'immobile. Per gli immobili in locazione si possono effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria nel limite dell'1% del loro valore.

L'importo stanziato per il 2018, seppur inferiore ai limiti normativi, è superiore a quanto impegnato nel 2007. Conseguentemente, non occorre effettuare alcun versamento all'erario per l'esercizio 2018 (il comma 623 dell'articolo di legge in esame, infatti, prevede che "l'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno").

Per il bilancio 2018 le manutenzioni e riparazioni sono state calcolate nel seguente modo, tenendo conto anche del diverso valore complessivo degli immobili determinato sulla base della variazione di alcune sedi in locazione:

Tabella 35 – Importo massimo di spesa per le manutenzioni ordinaria e straordinaria. Valori in euro.

Tipologia di sedi	Valore immobili	Limite applicabile	Importo massimo di spese 2018
Sedi regionali in locazione	24.664.748	1,00%	246.647
Sedi romane in locazione	83.603.483	1,00%	836.035
Totale valore immobili in locazione (solo manutenzione ordinaria)	108.268.231	1,00%	1.082.682
Sedi romane in proprietà (manutenzione ordinaria e straordinaria)	216.097.712	2,00%	4.321.954
TOTALE	324.365.943		5.404.636

¹³ 618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. (...)

619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

CONTO CONSUNTIVO 2018

Tabella 36 – Importo di spesa per le manutenzione ordinaria e straordinaria. Spesa 2007, 2018 Valori in euro.

Tipologia di spesa	Importo speso nel 2007	Importo massimo delle spese	Importo stanziato nel 2018	Importo speso nel 2018
Manutenzione, riparazione e adattamento locali e terreni in locazione e relativi impianti e macchinari (1.30.10.23, 1.30.10.24, 1.30.10.25)	997.477	1.082.682	1.084.160	852.468
Manutenzione, riparazione e adattamento locali in proprietà e demaniali e relativi impianti e macchinari (1.30.10.21, 1.30.10.22)		4.321.954	765.000	501.871
Manutenzione straordinaria immobili di proprietà e beni demaniali e relativi impianti e macchinari (6.30.60.12, 6.30.60.13, 6.30.60.21, 6.30.60.22)	3.035.067		695.000	656.279
Totale complessivo delle spese	4.034.544	5.404.636	2.544.160	2.010.618

Nella gestione delle spese di manutenzione nel corso del 2018 si è tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 12 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011¹⁴ recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011".

Inoltre, nella gestione degli immobili si è tenuto conto dell'art. 3 commi 4,5 e 6 del decreto legge n. 95/2012, come convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 relativo alla riduzione del 15% dei canoni di locazione per quanto attiene ai contratti scaduti o rinnovati a partire dal 2013, nonché del successivo comma 9, che ha aggiunto il comma 222-bis all'art. 2 della legge n. 191/2009, che dispone l'ottimizzazione degli spazi.

- Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali (art. 23-ter, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201¹⁵, convertito nella legge 22

¹⁴ A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

¹⁵ 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui

CONTO CONSUNTIVO 2018

dicembre 2011, n. 214 e art. 13, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89¹⁶)

Il DPCM 23 marzo 2012, adottato ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 in materia di riduzioni di spesa e costi degli apparati pubblici, definisce il limite massimo retributivo del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ponendo, inoltre, a carico dei destinatari della disciplina, individuati dall'art. 2 del medesimo DPCM, dettagliate prescrizioni. Il parametro massimo di riferimento è dato dal trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Per trattamento retributivo percepito annualmente, si intende quello comprendente le indennità e le voci accessorie, le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza nonché importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati.

L'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014, n. 89, ha stabilito che il limite massimo retributivo annuo, con decorrenza 1° maggio 2014, ammonta ad **€ 240.000**. Poiché lo stanziamento del 2014 risultava pari ad **€ 270.000**, il risparmio da versare annualmente è pari ad **€ 30.000** ed è stato versato al capo X, capitolo 3512 del bilancio dello Stato, con mandato n. 3617 del 22 novembre 2018.

- **Riduzione delle spese per l'utilizzo di carta** (articolo 27, commi 1 e 2, legge 133 del 6 agosto 2008¹⁷)

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

¹⁶ 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo.

¹⁷ 1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e

CONTO CONSUNTIVO 2018

La normativa prevede la riduzione del 50%, rispetto alla spesa dell'esercizio 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente od inviate ad altre amministrazioni.

A seguito dell'introduzione del nuovo piano dei conti negli articoli si è provveduto a distinguere le spese di stampa e rilegatura (art. 2.10.30.11), dalle spese per servizi diversi non ricompresi nell'articolo precedente (art. 2.10.30.12). L'importo impegnato nel 2018 sull'articolo 2.10.30.11 "Stampa e rilegatura" è pari ad € 104.970, a fronte di uno stanziamento pari ad € 215.000, in quanto l'Istituto sta continuando ad adottare tutte le iniziative utili per la riduzione delle stampe interne di pubblicazioni e documenti distribuiti gratuitamente e per contenere, in generale, il consumo di carta.

- **Trattamento accessorio del personale** (articolo 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010¹⁸ e art. 67, commi 5 e 6, legge 133 del 06 agosto 2008¹⁹).

La prima disposizione prevede che, fino al 31 dicembre 2014, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possano essere superiori al corrispondente importo del 2010 e sono comunque ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale. Inoltre a partire dal 1° gennaio 2015, le risorse

regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. 2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).

¹⁸ 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

¹⁹ 5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368

CONTO CONSUNTIVO 2018

destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni predette.

La seconda prevede il contenimento del fondo per la contrattazione integrativa del 10% rispetto all'importo del 2004. L'ammontare della riduzione annua derivante dalla disposizione in esame per il personale IV-VIII livello, pari ad € 736.173 è stata versata all'erario sul capitolo 3348, capo X con mandato n. 3609 del 22 novembre 2018. L'ammontare della riduzione suddetta per il personale I-III livello, pari ad € 6.901 è stata versata all'erario sul capitolo 3348, capo X con mandato n.3610 del 22/11/2018 per l'annualità 2018, mentre con il mandato n.3611 del 22/11/2018 sono stati versati € 48.307 per le annualità 2011-2017.

Riassumendo gli elementi che hanno portato a quantificare la restituzione al bilancio dello Stato delle somme risparmiate, si perviene ad una quantificazione pari a € 1.982.362 come specificato nella seguente tabella:

CONTO CONSUNTIVO 2018

Tabella 37 – Versamenti al bilancio dello Stato per risparmi conseguenti ad adempimenti normativi.

Riferimento normativo			Importo	Mandato pagamento
Articolo 61, comma 1 legge 133/08 (organi)			26.700,00	n. 981 del 29/03/2018
Articolo 61, comma 5, legge 133/08 riduzione del 50% delle spese relative alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto alla spesa 2007			119.450,00	n. 981 del 29/03/2018
Articolo 6, comma 8 D.L. 78/2010 riduzione pubblicità e rappresentanza dell'80% rispetto alla spesa 2009			88.782,40	n. 3612 del 22/11/2018
Articolo 6, comma 14 D.L. 78/2010 riduzione spese auto del 20% rispetto alla spesa 2009			28.667,54	n. 3615 del 22/11/2018
Articolo 67, legge 133/08 (fondo contrattazione integrativa)			736.173,41	n. 3609 del 22/11/2018
Articolo 67, comma 5 D.L. 112/2008 (fondo contrattazione integrativa - personale I - III livello)	anno 2018	6.901,07	55.208,56	n. 3610 del 22/11/2018
	anni 2011-2017	48.307,49		n. 3611 del 22/11/2018
Articolo 6, comma 12 D.L. 78/2010 riduzione spese per missioni del 50% rispetto alla spesa 2009			571.000,00	n. 3613 del 22/11/2018
Articolo 6, comma 13 D.L. 78/2010 riduzione spese per formazione del 50% rispetto alla spesa 2009			138.580,32	n. 3614 del 22/11/2018
Articolo 6, comma 1 D.L. 78/2010, riduzione relativa alle spese per organi			187.800,00	n. 3616 del 22/11/2018
Articolo 23 ter, D.L. 201/2011 riduzione del compenso per il Presidente dell'Istituto			30.000,00	n. 3617 del 22/11/2018
TOTALE			1.982.362,23	

Tra le disposizioni normative che prevedono riduzioni di spesa che non comportano il relativo versamento al bilancio dello Stato, si evidenzia la seguente:

- **Assenza per malattia** (art. 71 legge 133 del 06 agosto 2008 ²⁰)

La disposizione prevede delle trattenute al pubblico dipendente nei primi dieci giorni di malattia, ad esclusione di specifiche ipotesi.

I relativi risparmi non devono essere riversati allo Stato, ma costituiscono economia di bilancio per i singoli enti, con l'unica limitazione che non possono essere impiegati per

²⁰ 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

CONTO CONSUNTIVO 2018

alimentare i fondi per la contrattazione integrativa. Per il 2018 il risparmio è stato pari ad € 188.812.

- **Piano triennale di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa (art. 16 D.L. 98/2011) 2016-2018**

Nella seduta del 31/03/2016, il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano triennale di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa anni 2016-2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 16, commi 4 e 5 del Decreto legge n. 98/2011, individuando le misure di contenimento e gli obiettivi di risparmio conseguibili dall'Istituto nel periodo di riferimento, successivamente, aggiornato, in data 31/03/2017. I risparmi previsti per l'anno 2018, pari a complessivi € 236.488 se successivamente accertati dal Collegio su specifica relazione predisposta dall'Istituto, saranno destinati secondo le finalità previste dal citato art. 16.

In appendice alla presente relazione, infine, è elencata una serie di disposizioni normative, alle quali l'Istituto adegua i processi di programmazione e gestione, che pur prevedendo contenimenti di spesa, incidono solo indirettamente sui valori di bilancio e non comportano il relativo versamento al bilancio dello Stato.

3. Gestione di competenza

La gestione di competenza dell'anno 2018, come già evidenziato, presenta un avanzo della gestione di competenza ordinaria pari a € 227.439 ed un disavanzo della gestione di competenza censuaria pari a € 64.944.636, determinando un disavanzo complessivo di gestione della competenza pari a € 64.717.197 risultante dalla differenza tra accertamenti per € 245.379.967 e gli impegni di spesa per € 310.097.164, comprensivi di € 46.280.643 di partite di giro.

Di seguito si illustra nel dettaglio l'andamento della gestione di competenza; si precisa che le variazioni e le percentuali di composizioni delle voci saranno calcolate, ove non espressamente indicato diversamente, sul totale di bilancio al netto dei censimenti e delle partite di giro.

3.1 Variazioni in corso di gestione alle previsioni iniziali di bilancio

Nel corso dell'esercizio sono stati predisposti due elenchi di variazione alle previsioni del bilancio 2018, approvato con DPCM del 22 febbraio 2018.

CONTO CONSUNTIVO 2018

Il primo elenco di variazione, approvato dal Consiglio nella seduta del 25 giugno 2018 è stato proposto a seguito della sigla del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale al personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, avventa in data 19 aprile 2018.

In particolare la Direzione centrale per della Direzione centrale per le risorse umane con nota del 22 maggio 2018 ha comunicato al Servizio programmazione, bilancio e contabilità gli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL al personale non dirigenziale ripartiti tra competenze fisse, oneri riflessi e Irap, suddivisi in programmi di spesa, per un importo pari ad € 402.700 per il 2016 e ad € 1.196.100 per il 2017; il totale risulta pari ad € 1.598.800.

Al fine della copertura finanziaria di tale variazione si è proceduto al prelievo dalla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017, determinato nel conto consuntivo per l'anno 2017, deliberato dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 23 aprile 2018, destinato al finanziamento degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per gli anni 2016 (€ 466.100) e 2017 (€ 1.270.015), per un importo pari ad € 1.736.115, in quanto risorse effettivamente realizzate. Si è proceduto, al fine del pagamento degli oneri di cui sopra, ad incrementare la disponibilità degli articoli di bilancio relativi al capitolo 1.20.15 "Competenze arretrate derivanti dai rinnovi contrattuali", suddivisi nei diversi programmi di spesa, sia in termini di competenza che di cassa.

Di conseguenza il valore della quota indisponibile dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017, per i rinnovi contrattuali (anni 2016 e 2017), a seguito della variazione di competenza proposta, è pari ad € 137.315.

Il primo elenco di variazione al bilancio 2018 è stato approvato con DPCM del 29 agosto 2018.

Il secondo elenco di variazione è stato approvato dal Consiglio in data 26 luglio 2018 ed è stato predisposto a seguito di esigenze di natura amministrativa.

Tale elenco consta delle seguenti variazioni:

- Incremento del capitolo in entrata 2.30.40 "Recupero di somme per spese già imputate a capitoli di uscita" al fine di adeguare la previsione di competenza alle reali esigenze dell'Istituto, tenuto conto dei maggiori accertamenti a valere su entrate non inizialmente previste, tra le quali entrate derivanti da risarcimento danni e rimborsi di oneri già sostenuti dall'Istituto. Tale variazione è di tipo incrementativo;

CONTO CONSUNTIVO 2018

- rimodulazione delle somme destinate ad accogliere le entrate e le uscite relative agli stessi progetti, a seguito dell'analisi dell'effettiva stipulazione dei contratti e convenzioni relativi a progetti a finanziamento esterno e dal riscontro dei connessi budget trasmessi al Servizio Programmazione, Bilancio e Contabilità. Tali variazioni sono di tipo compensativo e non hanno alterato i totali di bilancio;
- le variazioni derivanti dall'assestamento di cassa.

Il secondo elenco di variazione al bilancio 2018 è stato approvato con DPCM del 3 ottobre 2018.

A seguito quindi delle variazioni suddette, le previsioni complessive sono passate per le entrate da € 246.318.500 ad € 248.168.500 e per le uscite da € 327.498.453 ad € 330.897.253.

3.2 Accertamenti

Le entrate accertate nel corso del 2018, al netto delle partite di giro, risultano pari a € 199.099.323 mentre le relative previsioni assestate ammontano a € 198.720.500.

Le entrate per trasferimenti ordinari dello Stato sono pari a € 190.000.000, di cui € 5.000.000 per le finalità censuarie derivanti dalle nuove autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 237, L.205/2017 e costituiscono il 95,4% del totale delle entrate. Le entrate proprie (contratti e convenzioni di ricerca, vendita di pubblicazioni, fornitura dati, proventi patrimoniali), pari ad € 5.356.095, rappresentano il 2,7% del totale, mentre le altre entrate correnti (€ 3.743.227), tra le quali figurano le entrate derivanti dal recupero di sanzioni amministrativa, corrispondono alla restante quota dello 1,9%.

Nel complesso gli accertamenti effettuati coprono il 100,2% delle previsioni. La tabella che segue ne indica il contenuto, ripartendo le entrate per categoria, evidenziando altresì la capacità di realizzazione della previsione e le somme non accertate. Rispetto allo scorso esercizio il complesso degli accertamenti ha registrato un incremento del 5,8% (da € 188.260.685 ad € 199.099.322 al netto delle partite di giro).

CONTO CONSUNTIVO 2018

Tabella 38 – Previsione di entrate e accertamenti per categoria. Indice di realizzazione anno 2017-2018. Valori in euro

Codici	Denominazioni	Previsioni Iniziali	Variazioni	Stanziamenti Definitivi	Accertamenti	Differenza tra Accertamenti e stanziamenti definitivi	Indice di realizzazione Anno 2018	Indice di realizzazione Anno 2017
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6	8=6/5*100	9
	ENTRATE CORRENTI	198.870.500	50.000	198.720.500	199.099.323	-378.823	100,2	98,6
1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	195.000.000	-20.000	194.980.000	195.025.958	-45.958	100,0	99,2
1.10	Trasferimenti da parte dello stato	190.000.000	0	190.000.000	190.000.000	0	100,0	100,0
1.40	Contributi da altri enti del settore pubblico, da enti internazionali e da privati	5.000.000	-20.000	4.980.000	5.025.958	-45.958	100,9	71,0
2	ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.870.500	70.000	3.740.500	4.073.365	-332.865	108,9	64,4
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	320.000	20.000	340.000	328.250	11.750	96,5	45,4
2.20	Redditi e proventi patrimoniali	30.500	0	30.500	1.888	28.612	6,2	9,9
2.30	Poste correttive e compensative di spese correnti	3.310.000	50.000	3.360.000	3.736.693	-376.693	111,2	68,7
2.40	Entrate non classificate in altre voci	10.000	0	10.000	6.534	3.466	65,3	16,2
	ENTRATE CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	198.870.500	50.000	198.720.500	199.099.322	-378.822	100,2	98,6
	PARTITE DI GIRO	47.848.000	1.800.000	49.448.000	46.280.643	3.167.357	93,6	95,5
	TOTALE	246.318.500	1.850.000	248.168.500	245.379.965	2.788.535	98,9	98,1

Il complesso dei trasferimenti statali, ha subito un incremento, passando da € 182.563.441 del 2017 a € 190.000.000 del 2018, compreso il trasferimento per la copertura delle attività censuarie (€ 5.000.000).

Le entrate proprie dell'Istituto, pari ad € 5.356.095 registrano un incremento rispetto allo scorso esercizio pari ad € 4.005.620. Esaminando la composizione della voce si evince da un lato l'aumento delle entrate per contributi ricevuti da enti esterni per la realizzazione di progetti di ricerca (€ 1.227.667) e delle entrate per contratti e convenzioni (€ 129.824), dall'altro il decremento delle entrate per fornitura dati statistici (- € 3.827), delle entrate per proventi patrimoniali (- € 1.117) e delle entrate per vendita di pubblicazioni (- € 1.983) e delle entrate per altri proventi (- € 91).

Le altre entrate correnti, relative alle poste correttive e compensative di spese, pari ad € 3.736.693 subiscono un incremento di € 2.046.685 rispetto allo scorso esercizio. Tra queste entrate figurano € 2.809.801 (€ 1.690.008 nel 2017) relative ai proventi da sanzioni amministrative che, a partire dal 2009, affluiscono in un apposito capitolo del Bilancio dell'Istituto (art. 3 comma 74 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - finanziaria 2008 - che ha modificato il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e ha stabilito che *“I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale”*).

Infine, per quanto riguarda le altre entrate non classificabili in altre voci, si rappresenta che esse sono pari ad € 6.534, registrando un incremento di € 4.918 rispetto all'anno precedente.

CONTO CONSUNTIVO 2018

Tabella 39 –Accertamenti, variazione e relativa composizione. Anno 2017-2018. Valori in euro

TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI		Variazione 2018/2017		Composizione % (a)	
	ANNO 2017	ANNO 2018	Assoluta	%	2017	2018
1. Trasferimenti dallo Stato	182.563.441	190.000.000	7.436.559	4,1	97,0	95,4
Ordinaria	182.563.441	185.000.000	2.436.559	1,3	97,0	92,9
Censimenti	0	5.000.000	5.000.000	-	0,0	2,5
2 - Entrate proprie	4.005.620	5.356.093	1.350.473	33,7	2,1	2,7
a) Contributi per la ricerca	3.798.291	5.025.958	1.227.667	32,3	2,0	2,5
b) Contratti e convenzioni	170.425	300.249	129.824	76,2	0,1	0,2
c) Vendita pubblicazioni	6.131	4.148	-1.983	-32,3	0,0	0,0
d) Fornitura dati	25.474	21.647	-3.827	-15,0	0,0	0,0
e) Altri proventi	2.296	2.205	-91	-4,0	0,0	0,0
f) Proventi patrimoniali	3.005	1.888	-1.117	-37,2	0,0	0,0
3. Altre entrate (poste correttive e compensative)	1.690.008	3.736.693	2.046.685	121,1	0,9	1,9
4. Entrate non classificabili in altre voci	1.616	6.534	4.918	304,3	0,0	0,0
5. Entrate in conto capitale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	188.260.685	199.099.320	10.838.635	5,8	100,0	100,0
6. Partite di giro	39.751.684	46.280.643	6.528.959	16,4		
TOTALE GENERALE	228.012.369	245.379.963	17.367.594	7,6		

(a) Sul totale al netto delle partite di giro

3.3 Impegni

Le uscite della gestione finanziaria complessiva di competenza, espresse dagli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2018 anche per finalità censuarie, risultano quantificate in € 310.097.164, al lordo delle partite di giro; in € 263.816.521 al netto. Queste ultime coprono il 93,7% delle corrispondenti previsioni definitive (pari ad € 281.449.253). La tabella che segue ne indica il contenuto, ripartendo le uscite per categoria di spesa, evidenziando altresì la capacità di realizzazione della spesa prevista e le economie conseguite.

CONTO CONSUNTIVO 2018

Tabella 40 - Gestione di competenza: Uscite per categoria - Anno 2018. Valori in euro

Codici	Denominazioni	Previsioni Iniziali	Variazioni	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Economie	Indice di realizzazione Anno 2018	Indice di realizzazione Anno 2017
	SPESE CORRENTI	270.989.797	1.598.800	272.588.597	255.732.657	16.855.940	93,8	90,1
1	Funzionamento	189.673.590	1.863.800	191.537.390	181.069.329	10.468.061	94,5	89,4
1.10	Spese per gli organi dell'Istituto	583.800	126.500	710.300	598.033	112.267	84,2	93,1
1.20	Oneri per il personale in attività servizio	129.163.211	5.344.405	134.507.616	133.325.303	1.182.313	99,1	91,4
1.25	Spese per il personale non dipendente	50.000	70.000	120.000	119.256	744	99,4	61,3
1.30	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e servizi	41.352.916	180.456	41.533.372	35.451.488	6.081.884	85,4	86,7
1.60	Interessi passivi, oneri finanziari e tributari	9.413.663	272.000	9.685.663	9.404.503	281.160	97,1	94,6
1.80	Spese non classificabili in altre voci	9.110.000	-4.129.561	4.980.439	2.170.746	2.809.693	43,6	44,4
2	Spese per interventi	81.316.207	-265.000	81.051.207	74.663.328	6.387.879	92,1	95,0
2.10	Spese per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dati statistici	78.888.707	-365.000	78.523.707	72.287.717	6.235.990	92,1	95,3
2.20	Spese per la promozione della diffusione dei prodotti e dell'immagine dell'Istituto	2.427.500	100.000	2.527.500	2.375.612	151.888	94,0	82,6
	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.860.657	0	8.860.657	8.083.863	776.794	91,2	94,4
6	Spese per investimenti	8.860.657	0	8.860.657	8.083.863	776.794	91,2	94,4
6.10	Acquisizione di risorse informatiche	7.980.657	0	7.980.657	7.360.159	620.498	92,2	86,5
6.30	Altre immobilizzazioni materiali	880.000	0	880.000	723.704	156.296	82,2	99,1
8	Estinzione di mutui e anticipazioni e debiti diversi	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO	279.850.454	1.598.800	281.449.254	263.816.521	17.632.734	93,7	90,5
	PARTITE DI GIRO	47.648.000	1.800.000	49.448.000	46.280.643	3.167.357	93,6	95,5
	TOTALE	327.498.454	3.398.800	330.897.254	310.097.163	20.800.092	93,7	91,3

Il confronto tra le previsioni definitive e gli impegni, evidenzia, per singola categoria, le economie conseguite e la percentuale di realizzazione dell'impegnato sulla previsione del 2018 e del 2017.

Complessivamente l'Istituto consegue un miglioramento nella capacità realizzativa delle previsioni, attestandosi al **93,7%** rispetto al **90,5%** dell'anno precedente.

Il basso indice di realizzazione (**43,6%**) riscontrato nella categoria relativa alle "Spese non classificabili in altre voci" deriva dal fatto che in essa si collocano il fondo di riserva che è stato utilizzato per **€ 678.772**, generando un'economia pari ad **€ 2.021.228** e il fondo rinnovi contrattuali che ha generato un'economia pari a **€ 484.100**.

La tabella che segue compara la spesa impegnata nell'anno 2018, con quella dell'anno precedente, evidenziando la variazione intervenuta sia in termini assoluti che in percentuale. Al fine di rendere più significativo il confronto, la citata variazione è calcolata per la sola spesa riguardante le attività ordinarie, atteso che la spesa per le attività